

Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI)

del 27 febbraio 2008

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 23 marzo 2007¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV),

ordina:

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1 Principio ed eccezioni (art. 6 LAV)

¹ I redditi determinanti sono calcolati secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.

² In deroga al capoverso 1:

- a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:
 1. i redditi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d–h LPC,
 2. la prestazione complementare annua secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPC;
- b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
- c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.

Art. 2 Economie domestiche di più persone (art. 6 LAV)

¹ L'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC³ e le franchigie per i coniugi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.

RS 312.51

¹ RS 312.5; RU 2008 1607

² RS 831.30

³ RS 831.30

² I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.

³ Se l'avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

⁴ Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell'autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.

Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese

Art. 3

(art. 16 lett. b LAV)

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC⁴) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:

$$\text{Contributo alle spese} = \text{spese} - \frac{(\text{redditi determinanti} - 2 \times \text{importo LPC}) \times \text{spese}}{2 \times \text{importo LPC}}$$

Sezione 3:

Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale

Art. 4

(art. 18 LAV)

¹ Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall'altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:

- a. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
- b. aveva il suo domicilio civile nell'altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.

² Il contributo forfettario ammonta a 825 franchi. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) fissa il contributo ogni cinque anni civili. Sono determinanti:

- a. il numero dei casi trattati dai consultori secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e
- b. gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, per le spese d'esercizio dei consultori e le spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

³ Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese.

⁴ RS 831.30

Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

Art. 5 Spese di patrocinio (art. 19 cpv. 3 LAV)

Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.

Art. 6 Calcolo dell'indennizzo (art. 20 cpv. 2 lett. b LAV)

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC⁵) e il quadruplo di tale importo, l'indennizzo è calcolato come segue:

$$\text{Indennizzo} = \text{danno} - \frac{(\text{redditi determinanti} - \text{importo LPC}) \times \text{danno}}{3 \times \text{importo LPC}}$$

Art. 7 Rimborso dell'acconto (art. 21 LAV)

¹ Se la domanda d'indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l'acconto.

² Se l'indennizzo è inferiore all'acconto, deve rimborsare la differenza.

³ Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.

Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 8 Formazione (art. 31 LAV)

¹ La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un'intera regione linguistica, programmi di formazione per:

- a. il personale dei consultori;
- b. il personale dei tribunali e della polizia;
- c. altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime.

² Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.

⁵ RS 831.30

Art. 9 Eventi straordinari
(art. 32 LAV)

¹ In caso di eventi straordinari, l'UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.

² L'Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV.

Art. 10 Valutazione
(art. 33 LAV)

¹ L'UFG determina la data, l'oggetto della valutazione e il modo di procedere.

² I Cantoni forniscono all'UFG le informazioni necessarie alla valutazione.

Art. 11 Cooperazione internazionale

L'UFG è l'autorità centrale designata secondo l'articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 1983⁶ relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 18 novembre 1992⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata.

² L'ordinanza del 24 ottobre 1979⁸ concernente la giustizia penale militare è modificata come segue:

Art. 42a

Abrogato

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

27 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ RS **0.312.5**

⁷ RU **1992** 2479, **1997** 2824

⁸ RS **322.2**

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

